Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 maggio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1706**.
Modifica al regolamento d'esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente norme per il riordinamento dei Patronati scolastici . . . . Pag. 2606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. **1707**.
Istituzione del catasto viticolo, in attuazione di Regolamenti della C.E.E. . . . . Pag. 2607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. **1708**.
Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79 . . . . Pag. 2607

1966

LEGGE 11 maggio 1966, n. **296**.
Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale . . . Pag. 2608

LEGGE 11 maggio 1966, n. **297**.
Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica Italiana. Pag. 2609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.
Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.). Pag. 2609

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.
Declassificazione di una Strada statale nelle province di Lucca e Massa-Carrara . . . . Pag. 2610

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Baone (Padova) . . . Pag. 2610

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monticchio nei comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza) . . . . Pag. 2611

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.
Sostituzione di membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » . . Pag. 2612

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.
Regolamentazione della pesca nelle acque del fiume Ticino . . . . Pag. 2613

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea . . . . Pag. 2614

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 2614

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 2614

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 2614

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna - Bologna: Piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Marano sul Panaro (Modena). **(Decreto di rettifica)** . . . Pag. 2614

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale, relativo alla zona di via Madre di Dio, in Genova . . . . Pag. 2614

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della « Unione laziale artigiani - Cooperativa artigiana di garanzia di credito », con sede in Roma . . . . Pag. 2614

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2614

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2615

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2615

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2615

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2615

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 2615

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2615

Ministero del tesoro: Espropriazione di titoli nominativi di debito pubblico (art. 101 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298) . . . . Pag. 2615

Ministero delle finanze:

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 gennaio 1966. Pag. 2616

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966. Pag. 2618

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso a quarantanove posti di operaia di ruolo in prova dello Stato di categoria 5ª-b) guardiane, presso gli Istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 2621

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria - Catanzaro: Bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere artistiche concernenti la decorazione del soffitto della sala del teatro comunale « A. Rendano », di Cosenza . . . . Pag. 2624

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso riservato nazionale per titoli ed esami a sessantanove posti di ostetrica aggiunta nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della Scuola di ostetricia di Venezia . . Pag. 2625

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964 . . . . Pag. 2626

Ufficio medico provinciale di Como: Sede e diario delle prove di esame del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como . . . . . . Pag. 2626

Ufficio medico provinciale di Taranto: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto . . . . Pag. 2626

Ufficio medico provinciale di Messina: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina. Pag. 2627

Ufficio veterinario provinciale di Enna: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Enna . . . . Pag. 2627

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 22 aprile 1966, n. **6**.

Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, concernente il credito agrario di esercizio e norme integrative alla legge stessa . . . . . Pag. 2628

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 23 MAGGIO 1966:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa per alcuni comuni della provincia di Brescia.

(2021)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1706**.

Modifica al regolamento d'esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, concernente norme per il riordinamento dei Patronati scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 4 marzo 1958, n. 261, relativo all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione sopraindicato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 9 e 10 del regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. **1707**.

Istituzione del catasto viticolo, in attuazione di Regolamenti della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea della energia atomica (C.E.E.A.);

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il Regolamento del Consiglio della C.E.E. n. 24 del 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mecato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 1;

Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 143/1962, relativo alle prime disposizioni per l'istituzione del catasto viticolo;

Visto il Regolamento del Consiglio della C.E.E. numero 92/63, che modifica l'art. 1 del Regolamento n. 24 del Consiglio per quanto riguarda la data di istituzione del catasto viticolo;

Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 26/64 del 28 febbraio 1964, relativo a disposizioni complementari per l'istituzione del catasto viticolo, per la sua utilizzazione ed il suo aggiornamento;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Il catasto viticolo nazionale, di cui ai Regolamenti della Comunità economica europea n. 24 del 20 aprile 1962, n. 143 del 1° dicembre 1962, n. 92 del 17 agosto 1963 e n. 26 del 28 febbraio 1964, è istituito e tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla raccolta dei relativi dati provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 2.

Lo svolgimento delle operazioni relative alla istituzione del catasto viticolo sarà effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica. Il Ministero è autorizzato ad avvalersi anche di enti pubblici operanti nel settore agricolo, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione del presente decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

Per l'applicazione del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni, cui sarà fatto fronte a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. **1708**.

Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.);

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il Regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del regolamento n. 79/65/C.E.E. del Consiglio del 15 giugno 1965 un Comitato regionale di informazione contabile agricola composto da:

1) i capi degli Ispettorati agrari compartimentali della circoscrizione e, ove costituita, un rappresentante per ogni Amministrazione regionale compresa nella circoscrizione stessa;

2) tre rappresentanti degli enti pubblici operanti localmente nel campo dell'agricoltura;

3) tre rappresentanti delle aziende agricole designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nella circoscrizione;

4) un esperto in materia di contabilità agricola in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria.

Possono essere altresì chiamati a far parte del Comitato regionale un docente in scienze economiche agricole ed un esperto in materia di credito agrario, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina, con suo decreto, i componenti del Comitato e, scegliendolo tra questi, il presidente. Con lo stesso decreto fissa la sede del Comitato.

In caso di mancata designazione da parte delle associazioni interpellate e dell'Istituto nazionale di economia agraria entro il termine di 20 giorni dalla relativa richiesta il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede direttamente alla nomina.

Art. 2.

Ai membri dei Comitati regionali, anche se non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Ai fini del trattamento di missione, i membri dei Comitati regionali estranei alle Amministrazioni dello Stato sono equiparati ai funzionari statali aventi la qualifica di ispettore generale.

Art. 3.

Le deliberazioni del Comitato sono validamente adottate col voto unanime dei presenti. Se non è raggiunta l'unanimità la deliberazione è adottata dall'organo di collegamento, di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

Art. 4.

L'Istituto nazionale di economia agraria, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, e successive modificazioni, svolge, sotto la vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste, i compiti di organo di collegamento previsti dal Regolamento n. 79/65 della Comunità economica europea e promuove l'impianto e la tenuta della contabilità agraria.

Il predetto Istituto assolve altresì i compiti previsti dagli articoli 9 e 14 del citato Regolamento comunitario e provvede alla organizzazione e al funzionamento degli uffici di segreteria dei singoli Comitati regionali.

Art. 5.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento della Comunità economica europea del 15 giugno 1965, n. 79.

Ogni spesa per il funzionamento dei Comitati regionali è a carico dell'Istituto nazionale di economia agraria. L'Istituto sottoporrà annualmente alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il piano finanziario delle attività di cui al precedente art. 4. Le somme corrisposte all'Istituto ai sensi dell'art. 22 del Regolamento comunitario n. 79/65, saranno versate, entro 30 giorni, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa annua di L. 150 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo all'Istituto nazionale di economia agraria per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4 del presente decreto.

All'onere di L. 150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 1305 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 33. — VILLA

LEGGE 11 maggio 1966, n. **296.**

Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 589 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

Art. 2.

L'articolo 590 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1966

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 11 maggio 1966, n. **297**.

Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica Italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1960, n. 1146, concernente modificazioni allo statuto citato;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle organizzazioni sindacali interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

1) Cerri sig. Carlo, Nasoni dott. Eugenio, Amori sig. Antonello, Rocchi dott. Appio Claudio, rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

2) Mariani sig. Salvino, Tisselli sig. Paolo, rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

3) Luciani rag. Ugo, rappresentante dei lavoratori del commercio;

4) Benini dott. Nando, rappresentante dei dirigenti di azienda;

5) Bellacci avv. Riccardo, Marzot dott. ing. Aldo, Baruchello prof. dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria;

6) De Palma dott. Michelangelo, Stoppani dott. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

7) Casaltoli gr. uff. Sergio, rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

8) Nuzzolillo prof. Luigi, in rappresentanza del Ministero della sanità;

9) Bellei ing. Crescenzio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

10) Magnifico dott. Elmerindo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

11) Menchi dott. Franco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

12) D'Andrea dott. Almerigo, esperto in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nel campo dell'artigianato;

13) Lancianese sig. Carmine, rappresentante del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Fanno parte, inoltre, del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i seguenti membri di diritto;

1) il direttore generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

4) il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1966
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 47

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1966.

Declassificazione di una Strada statale nelle province di Lucca e Massa-Carrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, numero 5439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 97 del 13 aprile 1962, con il quale venne inclusa nella rete delle strade statali con la denominazione di Strada statale n. 328 « della Versilia » la strada litoranea, lunga km. 30 + 000 che unisce Viareggio alla Strada statale n. 1 « Aurelia »;

Visti i voti 13 luglio 1965, n. 331 del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e 12 ottobre 1965, n. 1553, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con i quali detti Consessi hanno manifestato il parere che la strada in parola debba essere declassificata a comunale ai sensi degli articoli 7 e 12 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Sentiti ai sensi degli articoli 3 e 12 della ripetuta legge n. 126 i comuni di Carrara, Massa, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle statali la strada anzidetta e classificare tra le comunali i vari tratti da cui è composta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada n. 328 « della Versilia » cessa d'appartenere al novero delle statali ed i tratti da cui è composta entrano a far parte degli elenchi dei Comuni attraversati, e precisamente dei comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi in provincia di Lucca e dei comuni di Montignoso, Massa e Carrara in provincia di Massa-Carrara.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1966
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 120

(4137)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Baone (Padova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 aprile 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Baone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Baone (Padova);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società p. a. « Italcementi » e della Società p. a. « Cementeria di Monselice »;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta, al di là di due lunghi dossi ricchi di suggestivi colori, le forme singolarmente coniche e geologicamente rare di monte Cero e monte Castello, unite da un pianoro su cui sorge la frazione di Caleone con il suo sottile campanile, costituendo inoltre un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale, nel quale l'espressione della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Baone (Padova) come appresso delimitata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa:

Comune di Baone - Sezione *A*:

foglio VI intero, porzione del foglio VII delimitata ad ovest con la strada comunale di Sotto e ad est con il foglio VI - Sezione *A* ed il foglio X - Sezione *B* del medesimo Comune.

Comune di Baone - Sezione *B*:

foglio VI intero, foglio VII intero, foglio VIII intero, foglio IX intero, foglio X intero, foglio XI intero, foglio XII intero e porzione del foglio XIII delimitata ad ovest con il foglio XII - Sezione *B* del medesimo Comune e ad est con la strada comunale « Casette » (o Branchine).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Baone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 aprile 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Padova

Verbale della adunanza-sopraluogo effettuatasi il giorno 29 aprile 1964 alle ore 9,30 presso il comune di Baone (Padova).

Ordine del giorno

BAONE - Proposta di vincolo su parte del territorio del Comune.

(*Omissis*).

La Commissione, che si trova riunita in conformità a quanto stabilito nel corso della seduta del giorno 7 marzo 1964, procede all'effettuazione di un sopraluogo per la determinazione del territorio del Comune per il quale formulare la proposta di vincolo.

Basandosi sulla planimetria messa a disposizione dall'ufficio della Soprintendenza ai monumenti di Venezia e dopo aver attentamente vagliato gli elementi idonei a stabilire con esattezza i limiti del vincolo di cui trattasi, la Commissione, all'unanimità, delibera che in virtù dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 comma quinto del relativo regolamento di esecuzione in data 3 giugno 1940, n. 1357, venga apposto il vincolo al territorio del comune di Baone (Padova) così distinto in catasto:

Comune di Baone - Sezione A:

foglio VI intero, porzione del foglio VII delimitata ad ovest con la strada comunale di Sotto e ad est con il foglio VI, Sezione *A* ed il foglio X, sezione *B* del medesimo Comune.

Comune di Baone - Sezione B:

foglio VI intero, foglio VII intero, foglio VIII intero, foglio IX intero, foglio X intero, foglio XI intero, foglio XII intero e porzione del foglio XIII delimitata ad ovest con il foglio XII, sezione *B* del medesimo Comune e ad est con la strada comunale « Casette » (o Branchine).

Motivazione

Il territorio di cui trattasi costituisce parte integrante dell'ambiente in cui viene a trovarsi, predominante, l'abitazione del Petrarca nonchè le restanti località viciniori che ancora attestano la presenza del Poeta. Occorre perciò salvaguardare detto ambiente che costituisce un caratteristico complesso panoramico di valore estetico e tradizionale nel quale si ha una spontanea fusione tra la bellezza della natura e l'espressione di quanto l'uomo ha creato.

Occorre assicurare attorno al territorio, peraltro già sottoposto a vincolo, una più vasta zona di rispetto, conservando la vegetazione attuale ed evitando ogni possibile deturpazione che potrebbe derivare tanto dalla apertura di cave di trachite, materiale che nella zona considerata si trova in quantità abbondante, o dalla effettuazione di scassi, quanto dal sorgere di costruzioni contrastanti con l'atmosfera dell'ambiente, sia per ubicazione che per architettura e ciò nell'intento di mantenere inalterate le visioni e le suggestive panoramiche che si possono godere dal territorio del comune di Arquà.

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, alle ore 12,15 l'adunanza è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: SGARAVATTI

Il segretario: GAMBA

(4159)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Monticchio nei comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 febbraio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Monticchio compresa nei territori comunali di Melfi, Rionero in Vulture e Atella;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Melfi, Rionero in Vulture e Atella;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per il complesso costituito dal Vulture e dai due laghi di Monticchio formatisi nel suo cratere, per la rarità delle piante, la ricchissima flora, e le particolarità del suolo vulcanico veramente interessanti, nonchè i pittoreschi e monumentali edifici e ruderi antichi sparsi sui versanti ed ai piedi delle alture, costituisce un insieme di quadri naturali di grande suggestività e un complesso di valore artistico e tradizionale, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono le sopracitate bellezze, mentre dalla spianata esistente sulla più alta vetta del Vulture, in una stupenda visione, l'occhio contempla da una parte gli alti gioghi dell'Appennino e dall'altra il magnifico panorama delle pianure pugliesi seminate di città prossime e lontane, sino all'estremo orizzonte, ove si distacca la marina adriatica e sorgono in fondo il Gargano e le montuose coste della Dalmazia;

Decreta:

La zona di Monticchio come appresso specificata sita nel territorio dei comuni di Melfi, Rionero in Vulture e Atella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: strada vicinale di Aia di Prato, comune di Melfi;

a nord ovest: sorgente « Gaudianello » piano della Spina, comune di Melfi e Rionero in Vulture;

a ovest: piano della Ferriera e Toppa dell'Acciaio, comune di Rionero in Vulture;

a sud ovest: valle della Cucchera, comune di Rionero in Vulture;

a sud: vallone della Rifezzella, comune di Rionero in Vulture e di Atella;

a sud est: Punta Serra, comune di Rionero in Vulture ed Atella;

a est: origine Fossi: Fontana-Laurita-Orlando-Cesare-Grande-Pasioni-comune di Atella;

a nord est: Vulture origine - ovest.

Per maggiore chiarezza le zone interessate al vincolo vengono di seguito elencate rispettivamente con i fogli di mappa e relative particelle ben divise Comune per Comune:

Comune di Rionero in Vulture:

foglio n. 2, particelle numeri 17, 28, 23, 26, 27, 29, 30; foglio n. 3, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; foglio n. 5, particelle numeri 5, 41, 40, 42, 45, 50, 51, 9, 55, 56, 35, 36, 16, 18, 15, 37, 38, 39, 12, 11, 10, 17, 49, 32, 48, 33, 52, 27, 53, 28, 46, 29, 47, 30, 44, 43, 31, 23, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26; foglio n. 8, particelle numeri 11, 12, 13, 16, 14, 17, 15, 9, 10; foglio n. 9, particella n. 1.

Comune di Atella:

foglio n. 2, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 13, 14; foglio n. 3, particelle numeri 1, 10, 2, 13, 3, 14, 4, 16, 5, 17, 6, 21, 7, 22, 8, 9; foglio n. 1, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 25, 27, 26, 29, 23, 24; foglio n. 6, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Comune di Melfi:

foglio n. 99, particelle numeri 87, 103, 104, 109, 105, 106, 107, 108, 100, 101, 102, 92, 93, 94, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 90, 89, 88, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125; foglio n. 104, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; foglio n. 103, particella n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Potenza curerà che i comuni di Melfi, Rionero in Vulture ed Atella provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 maggio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Potenza

Verbale della Commissione del 19 febbraio 1963

Il giorno 19 febbraio 1963, alle ore 11, nei locali dell'Ente provinciale per il turismo di Potenza, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

La Commissione, dopo esame ampio e particolareggiato della situazione, dà la propria adesione alla imposizione del vincolo nei limiti di seguito riportati e chiede che nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Potenza sia inclusa, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località di seguito trascritta e compresa nella planimetria fotografica e quivi indicata con il colore rosa.

Il vice sindaco di Atella aderisce con riserva che la propria Amministrazione sia d'accordo sul contenuto del presente verbale e della allegata planimetria.

Anche il sindaco di Rionero dà la propria adesione con riserva che l'Amministrazione comunale che rappresenta sia d'accordo sul contenuto di cui al presente verbale e allegata planimetria.

Limiti:

a nord: strada vicinale di Aia di Prato, comune di Melfi;

a nord-ovest: sorgente « Gaudiniello » piano della Spina, comune di Melfi e Rionero in Vulture;

a ovest: piano della Ferriera e Toppa dell'Acciaio, comune di Rionero in Vulture;

a sud-ovest: valle della Cucchera, comune di Rionero in Vulture;

a sud: Vallone della Rifezzella, comune di Rionero in Vulture e di Atella;

a sud-est: punta Serra, comune di Rionero in Vulture ed Atella;

a est: origine Fossi: Fontana-Laurita-Orlando-Cesare-Grande-Pasioni-comune di Atella;

a nord-est: Vulture origine - ovest.

(*Omissis*).

Per maggiore chiarezza le zone interessate al vincolo vengono di seguito elencate rispettivamente con i fogli di mappa e relative particelle ben divise Comune per Comune:

Comune di Rionero in Vulture:

Foglio n. 2, particelle numeri 17, 28, 23, 26, 27, 29, 30;
foglio n. 3, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
foglio n. 5, particelle numeri 5, 41, 40, 42, 45, 50, 51, 9, 55, 56, 35, 36, 16, 18, 15, 37, 38, 39, 12, 11, 10, 17, 49, 32, 48, 33, 52, 27, 53, 28, 46, 29, 47 30, 44, 43, 31, 23, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26;
foglio n. 8, particelle numeri 11, 12, 13, 16, 14, 17, 15, 9, 10;
foglio n. 9, particella n. 1.

Totale superfice ettari 1302.

Comune di Atella:

foglio n. 2, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 13, 14;
foglio n. 3, particelle numeri 1, 10, 2, 13, 3, 14, 4, 16, 5, 17, 6, 21, 7, 22, 8, 9;
foglio n. 1, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 25, 27, 26, 29, 23, 24;
foglio n. 6, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Totale superfice ettari 880

Comune di Melfi:

foglio n. 99, particelle numeri 87, 103, 104, 109, 105, 106, 107, 108, 100, 101, 102, 92, 93, 94, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 90, 89, 88, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125;
foglio n. 104, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
foglio n. 103, particella n. 43.

Totale superfice ettari 225.

L'acclusa riproduzione fotografica della zona, rilevata da mappali a 15.000, fa parte integrante del presente verbale.

La Commissione all'unanimità, pur con le riserve di cui sopra, esprime l'augurio che la pratica per l'imposizione del vincolo venga espletata al più presto per la salvaguardia del patrimonio naturale della Provincia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. ing. Vittorio ADDONE

Il segretario: dott. Rocco AVENA

(4158)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1966.

Sostituzione di membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la comunicazione 15 aprile 1966, n. 4285, con la quale l'Ente provinciale per il turismo di Genova ha designato i signori on. Vannuccio Faralli e Secondo Pessi, in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Andrea Giuseppe Croce, dimissionario, e del cav. del lav. Ariodante Borelli, deceduto;

Decreta:

I signori on. Vannuccio Faralli e Secondo Pessi sono nominati membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Genova, in sostituzione del dott. Andrea Giuseppe Croce e del cav. del lav. Ariodante Borelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4309)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Regolamentazione della pesca nelle acque del fiume Ticino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1956 e 18 febbraio 1958 concernenti le direttive di carattere generale per l'applicazione del citato decreto presidenziale;

Viste le proposte formulate dalle Commissioni consultive per la pesca delle Provincie interessate, intese ad ottenere che la pesca nel fiume Ticino sia regolamentata con unico provvedimento ministeriale;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le suddette proposte;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina l'esercizio della pesca nelle acque del fiume Ticino, dal ponte di Sesto Calende alla confluenza del fiume Po.

Art. 2.

Reti ed attrezzi consentiti per la pesca

1) Tremaglio da posta. — Lunghezza massima della rete metri 50. Altezza massima della rete metri 1,50. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20. Utilizzabile tutto l'anno ad esclusione del periodo dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno per la pesca nelle lanche morte, mortizze e mortiglie, escluso il corso del fiume.

2) Trinchera. — Lunghezza massima della rete metri 50. Altezza massima della rete metri 2. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 50. Utilizzabile tutto l'anno ad eccezione del periodo dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno.

3) Bilancia grande. — Il lato della rete non deve essere superiore a metri 4. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12 del 1° maggio alle ore 12 del 30 giugno.

4) Bilancia. — Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

5) Spaderna.

6) Tirlindana.

7) Canna. — Con uno o più ami, con o senza mulinello.

8) Guadino. — Con maglie non inferiori a mm. 15, da usarsi solo quale rete ausiliaria per il recupero del pesce allamato.

Norme varie

1) E' in ogni caso vietato l'uso delle reti a strascico, è pure vietato di lasciar trascinare dalla corrente le reti consentite e di recuperare dette reti da natante in movimento o spostandosi lungo la riva.

2) La misura delle maglie si prende a rete bagnata, dividendo per 10 la distanza fra undici nodi consecutivi.

3) E' sempre vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.

4) E' pure vietata la pesca subacquea.

5) E' sempre vietata la pesca con le lenze o cordine armate con più di 5 ami semplici o multipli (ancorette) non innescati e con qualsiasi altro tipo di lenza atta a catturare i pesci agganciandoli in parti diverse dalla cavità orale.

6) Ogni pescatore non può usare, contemporaneamente, più di due canne, nè può occupare uno spazio superiore a metri dieci.

7) E' vietata la pesca da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Il divieto di pesca notturna non si applica:

a) alla pesca esercitata con la canna o con la bilancia piccola;

b) alla pesca esercitata con attrezzi per i quali non è indispensabile la presenza del pescatore;

c) alla pesca esercitata dagli aventi diritto nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e dalla data di entrata in vigore del medesimo sono revocate le disposizioni prefettizie che regolano la pesca nelle acque del fiume Ticino.

Roma, addì 9 maggio 1966

p. *Il Ministro*: SCHIETROMA

(4325)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Luigi De Januario, nato a Roma il 1° settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica), rilasciatogli dall'Università di Roma il 17 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4164)

Il dott. Emilio Orme Vespa, nato a Summerville-Pa. (U.S.A.) il 30 gennaio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 3 gennaio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4165)

Il dott. Luciano Zampa, nato a Roma il 20 gennaio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 14 dicembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4166)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dottoressa Adriana Baldasseroni, nata a Roma il 14 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Chimico, rilasciatole dalla Università di Roma il 20 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4171)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Giorgio Cortesina, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 3 maggio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Torino il 19 settembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4175)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Rita Di Gennaro, nata a Napoli il 4 dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 19 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4161)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA - BOLOGNA

Piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Marano sul Panaro (Modena). (Decreto di rettifica).

Si comunica che con decreto n. 14880 in data 10 maggio 1966, il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna, a parziale rettifica del precedente decreto 12 dicembre 1964, n. 41031, ha disposto che il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Marano sul Panaro (Modena) deve intendersi approvato, in relazione a quanto testè precisato dal Comune stesso con le deliberazioni 11 giugno 1965, n. 73, e 18 agosto 1965, n. 136, con gli stralci di cui al ripetuto decreto del provveditore numero 41031 e con le modifiche che figuravano apportate sui disegni dal detto Comune, e quindi con l'inclusione nelle previsioni del medesimo piano di zona anche di parte dei mappali 2211-*a*, 2211-*b*, 2211-*c*, di cui all'opposizione n. 7 dei signori Manzini Primo e Pietro.

(4249)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale, relativo alla zona di via Madre di Dio, in Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1966, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 361, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, con variante al piano regolatore generale di Genova, relativo alla zona di via Madre di Dio.

Copia del decreto suddetto sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, unitamente agli atti che ne formano parte integrante, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Il Comune provvederà inoltre a notificare il decreto stesso ai proprietari degli immobili compresi nel perimetro del piano, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 1150.

(4250)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della « Unione laziale artigiani - Cooperativa artigiana di garanzia di credito », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1966, il rag. Guglielmo Ridolfi è stato nominato commissario liquidatore della « Unione laziale artigiani - Cooperativa artigiana di garanzia di credito », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Carlo Gualtieri, dimissionario

(4293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.701.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4274)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.893.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4275)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4283)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di Sassocorvaro (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.345.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4286)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.901.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4287)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.077.458, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4288)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1966, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.466.091, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1815 della *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 14 aprile 1966.

(4258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Espropriazione di titoli nominativi di debito pubblico (art. 101 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 4.

Con decreto del prefetto di Salerno, n. 17254, del 6 marzo 1964, è stata disposta la espropriazione dei certificati indicati nel prospetto che segue.

La pubblicazione di cui al presente avviso, che viene fatta ai sensi dell'art. 101 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, è intesa solamente a far conoscere che i certificati dei quali trattasi sono divenuti di nessun valore.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale Lire
Rendita 5 % (1935)	246857	Lariccia Giulio Gasparino fu Antonio, dom. in Salerno. *Annotazione*: ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale esattore e tesoriere del comune di Pellezzano (Salerno) per il decennio 1954-1963, giusta domanda registrata a Salerno il 19 gennaio 1953 al n. 2083, vol. 239	400.000 —
Id.	279354	Lariccia Giulio Gasparino, nato a Conza della Campania il 10 giugno 1901, dom. in Salerno. *Annotazione*: ipotecata per supplemento di cauzione dovuta dal titolare quale esattore e tesoriere del comune di Pellezzano (Salerno) per il decennio 1954-1963, giusta domanda registrata a Salerno il 26 marzo 1960 al n. 8185/1, mod. II, volume 272, foglio 187	175.000 —

Roma, addì 11 maggio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(4300)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 gennaio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono acccompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° GENNAIO 1966 ALL'8 GENNAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	zero	zero	zero	zero	zero	14,25
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	zero	zero	zero	zero	zero	14,25
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (*a*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (*b*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (*c*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (*d*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(*c*) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 9 GENNAIO 1966 AL 16 GENNAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (*a*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (*b*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (*c*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (*d*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(*c*) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A. e Inghilterra, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 17 GENNAIO 1966 AL 27 GENNAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(c) Per le provenienze da Cina Continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 28 GENNAIO 1966 AL 31 GENNAIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 4.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (e)

(a) Per le provenienze da Bulgaria e Cina continentale, si applica un supplemento di lire 23,45 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.
(d) Per le provenienze da Cina continentale, Etiopia, Cecoslovacchia, Jugoslavia, U.S.A., Inghilterra e Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 351,55 per chilogramma.

(1463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

Prelievi in lire italiane

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi: Prelievo	Paesi terzi: T.C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):								
	01 13	- di peso non superiore a 185 grammi . .	per numero	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30	15,60	
		- altri:								
	02 14	- - polli e galline	per kg	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	47,40	
	03 15	- - anatre	»	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	54,80	
	07 17	- - oche	»	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	54,65	
	06 16	- - tacchini	»	12,05	12,05	12.05	12,05	12,05	56,85	
	09 18	- - faraone	»	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35	92,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:								
		- volatili da cortile interi:								
		- - polli e galline (*a*):								
	06	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	57,00 (*c*)	
	07	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	67,70 (*c*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	08	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	per kg	17.90	17.90	17,90	17,90	17,90	73,00 (d)	
		- - anatre (a):								
	10	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	62,30	
	12	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio .	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	
		- - oche (a):								
	17	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe .	»	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	81,30	
	19	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	13	- - tacchini	»	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	15	- - faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132,30	
		- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):								
	16	- - petti e pezzi di petti, di tacchini . .	»	33,80	33,80	33,80	33,80	33,80	148,90	
	18	- - petti e pezzi di petti, di altri volatili	»	23,65	23,65	23,65	23,65	23,65	104,25	
		- - cosce e pezzi di cosce:								
	20	- - - cosce di tacchini (drumsticks) .	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	21	- - - altri	»	21,10	21,10	21.10	21,10	21,10	93,05	
		- - metà o quarti:								
	25	- - - di polli e galline	»	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	73,00 (d)	
	26	- - - di anatre	»	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	78,30	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
02.02 (segue)	30	- - - di tacchini	per kg	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	81,20	
	29	- - - di oche	»	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	78,10	
	31	- - - di faraone	»	39,10	39,10	39,10	39,10	39,10	132.30	
	35	- - ali	»	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	55,85	
	23 38	- - altre parti	»	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	37,20 (c)	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	34,25	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:								
	01 02 03	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	35,30	35,30	35,30	35,30	35,30	385,80 (b)	5
	04 05 06	B. altri	»	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	84,60 (b)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95	92,30	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	92,30 (b)	18
ex 16.02-B-1		Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:								
	11	- conserve di volatili con ossa	»	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	70,95 (b)	21
	13	- conserve di volatili senza ossa	»	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	177,35 (b)	21
	14	- preparazioni a base di carni di volatili .	»	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	152,65 (b)	21

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.), sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 50,00 per chilogramma.

(e) Ai « dorsi e colli » si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma

(3590)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a quarantanove posti di operaia di ruolo in prova dello Stato di categoria 5ª-b) guardiane, presso gli Istituti di prevenzione e di pena.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, che istituisce la pianta organica degli operai dello Stato del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Considerato che il fabbisogno di personale operaio di categoria 5ª-*b*) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel prossimo semestre per collocamenti a riposo (art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, terzo comma);

Ritenuto che alla copertura dell'aliquota riservata alle candidate in possesso di una delle qualifiche di cui alle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 10 febbraio 1961, n. 80 e 5 ottobre 1962, n. 1539, si provvederà secondo le norme in vigore in base alle vacanze esistenti nella tabella organica;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota di posti riservati alle sordomute, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 308, e alle vedove ed orfane di guerra e vedove ed orfane dei caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1267, che reca provvedimenti in materia di imposta di bollo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti delle aspiranti a quarantanove posti di operaia di ruolo in prova dello Stato di categoria 5ª-*b*) guardiane (ex coeff. 139) presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.
Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di 5ª elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35. Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per le cittadine deportate dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

d) per le cittadine aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano state costrette ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per le profughe dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano state deportate o internate per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per le candidate colpite già dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

g) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 55:

h) per le mutilate ed invalide di guerra, per le mutilate ed invalide per la lotta di liberazione, per le mutilate ed invalide civili per fatti di guerra, per le mutilate ed invalide per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per le mutilate ed invalide in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le mutilate ed invalide in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per le mutilate ed invalide per servizio e per le mutilate ed invalide in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, numero 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona, o nelle voci da tre a sei della categoria decima, della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro, e da sei ad undici della tabella *B*), allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, modificate dalla legge 5 marzo 1963, n. 367; per le vedove ed orfane di guerra e per le vedove ed orfane dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288; e per le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Il limite massimo di età è infine elevato:

i) di due anni per le candidate che siano coniugate alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) ad *h*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per le candidate che siano operaie di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

7) non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaia coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite, espulse o dispensate dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1°, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande pervenute, per qualsiasi causa, dopo il termine sopra indicato.

La data di presentazione o di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

i) di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, una sede qualsiasi.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma che le aspiranti sono tenute ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono; sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali e sufficiente che sulla domanda di ammissione, dopo la firma dell'aspirante, sia apposto il visto del capo dell'ufficio nel quale la dipendente presta servizio, ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza.

1) Mutilate ed invalide:

a) le mutilate ed invalide di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita;

b) le mutilate ed invalide civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le mutilate ed invalide per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpite, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) le mutilate ed invalide civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2) Orfani:

a) le orfane dei caduti di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) le orfane dei caduti civili per fatti di guerra nonchè le figlie di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a)*;

c) le orfane dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

3) Figlie di mutilati ed invalidi:

a) le figlie dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) le figlie dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a)*;

c) le figlie dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno anche esse il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a)*.

4) Profughe:

a) le profughe dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione su carta da bollo da L. 400 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelle dai territori sui quali, in seguito a trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri e quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, su carta da bollo da L. 400, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dal prefetto in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

5) Perseguitate politiche e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali e di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano state deportate per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione su carta da bollo da L. 400, del prefetto della Provincia in cui risiedono.

Le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

6) Coniugate:

le coniugate con o senza prole e le vedove con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra.

7) Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato:

le impiegate civili di ruolo e quelle dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, produrranno una copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che, fra esse, abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, produrranno un'attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) le impiegate non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) le concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego.

I documenti di cui al precedente n. 6 ed alle lettere *a)* e *b)* del n. 7) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Art. 5.

Ai fini della formazione della graduatoria, le aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valuzione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Sono da considerarsi utili, a tal fine, anche i documenti specificati nel precedente art. 4.

Art. 6.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) le aspiranti che risultino sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2;

b) saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno in documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale 1° giugno 1925 e successive modificazioni, per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia dovrà preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La graduatoria generale di merito del concorso e quella delle vincitrici saranno formate in base ai criteri predeterminati dalla Commissione di cui all'art. 7.

Per le preferenze e precedenze, a parità di merito si provvederà ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni 15 per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione che devono produrre le candidate dichiarate vincitrici

Le concorrenti dichiarate vincitrici dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 (n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti id quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 400;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare le candidate a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie dei vincitori dei concorsi

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad Amministrazioni statali come impiegate di ruolo o dei ruoli aggiunti o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2 n. 2).

Art. 12.

Nomina dei vincitori dei concorsi

Le vincitrici del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominate in prova, con decreto ministeriale, per un periodo di sei mesi. Qualora non asumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, le operaie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 13.

Trattamento economico

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex coefficiente di stipendio previsto dalla categoria di appartenenza, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1966
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 312

Schema della domanda di ammissione, su carta da bollo da L. 400

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio 1° - Reparto 2° - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) . . . . nata a . . . . provincia di . . . . il (giorno mese ed anno) . . . . domiciliata in . . . . provincia di . . . . via . . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia di categoria 5ª *B*) guardiana, in prova presso codesto Ministero.

La sottoscritta fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . di essere cittadina italiana; di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio ecc. utili ai fini della graduatoria) . . . . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . La medesima dichiara, altresì, di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

. . . . lì . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, con il bollo di ufficio.

(4180)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA - CATANZARO

Bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere artistiche concernenti la decorazione del soffitto della sala del teatro comunale « A. Rendano », di Cosenza.

IL PROVVEDITORE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 23 marzo 1964, n. 134;

Visto il decreto presidenziale n. 9553, in data 26 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1966 al registro n. 2, foglio n. 355, con il quale per i lavori di ricostruzione del teatro comunale « A. Rendano » di Cosenza, distrutto dagli eventi bellici, sono stati approvati, in linea tecnica, il progetto generale di variante e suppletivo 23 novembre 1965 dell'importo complessivo di L. 500.000.000 e, a tutti gli effetti, il progetto di 3° stralcio di pari data dell'importo di complessive L. 105.000.000, tutte a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che con il cennato provvedimento è stata, tra l'altro, impegnata la spesa di L. 7.000.000 per l'esecuzione di opere d'arte concernenti le decorazioni del soffitto della sala del predetto teatro comunale;

Considerato che l'importo delle opere di abbellimento da eseguire supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire, tra artisti italiani, un concorso per la ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere artistiche concernenti la decorazione del soffitto della sala del teatro comunale « A. Rendano » di Cosenza, distrutto dagli eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Catanzaro, addì 9 maggio 1966

Il provveditore: TRAVAGLINI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle decorazioni del soffitto della sala del teatro comunale « A. Rendano » di Cosenza sul tema della musica e del canto ed eventualmente con figurazioni ispirate ad opere liriche importanti.

Il tema della pittura resta libero nella sua composizione.

L'opera dovrà essere realizzata su circa 1350 pannelli di alluminio delle dimensioni di cm. 60 × 60 con pittura ad olio e parte con eventuale pittura a smalto.

Detti pannelli metallici saranno forniti e consegnati, a cura e spese dell'Amministrazione dei lavori pubblici, allo indirizzo dell'artista presentatore del bozzetto vincitore del concorso, il quale provvederà alla loro decorazione e numerazione con quadro di unione necessario per il montaggio.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei pannelli l'artista vincitore dovrà farli pervenire decorati — a cura e spese — in Cosenza presso il cantiere di lavoro per la ricostruzione del cennato teatro comunale.

L'onere della messa in opera dei pannelli nella sala del teatro resta a carico dell'Amministrazione che vi provvederà subito dopo la consegna; l'artista dovrà presenziare e dirigere le relative operazioni di montaggio, eseguendo in opera e tempestivamente gli eventuali ritocchi.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Qualora più artisti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, dovranno delegare uno di essi a rappresentarli, autorizzando a trattare ed a impegnarsi a nome di tutti.

Art. 3.

Al presente bando si allegano la pianta della copertura della sala e la sezione longitudinale del teatro.

Copie di tali grafici potranno essere richiesti all'Ufficio del genio civile di Cosenza che invierà il tutto, pur non rispondendo degli eventuali ritardi o disguidi.

Art. 4.

Gli artisti che intendono concorrere dovranno presentare tre bozzetti a tempera, od olio, nel rapporto di 1: 20 o 1: 10 ed un particolare al vero di dimensioni non inferiori a cm. 60 × 60 su lastra di alluminio.

La tecnica di esecuzione è libera.

Gli elaborati dovranno portare la seguente intestazione: « Concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nel teatro comunale « A. Rendano » di Cosenza.

I bozzetti dovranno essere firmati e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà, altresì, affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicato all'art. 7 viene considerato a tutti gli effetti plenamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Calabria - Catanzaro, via Francesco Crispi, 16, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizone degli autori, fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa tale scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Dei progetti pervenuti in tempo debito sarà rilasciata ricevuta.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sara dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici e artistici dei singoli bozzetti, nello intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista o gli artisti presentatori del bozzetto vincitore si dovranno intendere compensati con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno di cui al successivo art. 9, un compenso globale di L. 7.000.000 comprensivo di tutti gli oneri specificati nella anzidetta lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a questo mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opera diversa da quella del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà, invece, di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il vincitore o i vincitori dovranno presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Cosenza direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio, invierà, mediante raccomandata, lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che varrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Catanzaro, addì 9 maggio 1966

Il provveditore: TRAVAGLINI

(4446)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato nazionale per titoli ed esami a sessantanove posti di ostetrica aggiunta nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della Scuola di ostetricia di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e particolarmente l'art. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sulla carriera delle ostetriche in servizio nelle cliniche universitarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato nazionale per titoli ed esami a sessantanove posti di ostetrica aggiunta nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della scuola di ostetricia di Venezia.

A tale concorso possono prendere parte le ostetriche appartenenti all'attuale ruolo organico dei tecnici che, alla data di entrata in vigore della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si trovavano in servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie o presso la scuola di ostetricia di Venezia e lo siano tuttora, e che siano in possesso del diploma rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche, ovvero da scuole di ostetricia parificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione V, per il normale tramite gerarchico, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle domande dovrà essere allegato il diploma col relativo punteggio di cui al precedente art. 1 — qualora non sia stato già trasmesso al Ministero in rapporto alla nomina nel ruolo organico dei tecnici — nonchè lo stato di servizio, il giudizio della Facoltà presso la quale le candidate prestano servizio, espresso su proposta del direttore della Clinica ostetrica e ginecologica, eventuali pubblicazioni e titoli di servizio e di studio.

Le candidate dovranno, altresì, presentare un *curriculum vitae* da loro firmato.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, concernente l'approvazione del regolamento d'esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Art. 4.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in una prova pratica vertente sull'assistenza ostetrica e sulle norme che regolano i servizi infermieristici nei reparti ospedalieri ed in un esame orale consistente in un colloquio sul programma della prova medesima.

I titoli valutabili, ai quali sarà riservato un punteggio non eccedente il 30 % del totale dei punti, sono i seguenti, in ordine di precedenza:

punteggio del diploma di ostetrica;

stato di servizio;

eventuali altri titoli concernenti la carriera degli studi ed i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo;

pubblicazioni;

giudizio della Facoltà presso la quale la candidata presta servizio, espresso su proposta del direttore della Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 5.

Il diario della prova pratica sarà comunicato alle candidate ammesse al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa. Del diario della prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

Alle candidate che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà data alle singole candidate almeno venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se la candidata non avrà ottenuta la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco delle candidate esaminate con l'indicazione dei voti riportati dalle medesime in detta prova e nello stesso giorno curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 6.

Per sostenere le prove le candidate dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, passaporto, patente automobilistica.

Art. 7.

La votazione complessiva degli esami di concorso sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova pratica e nell'esame orale e dal punteggio ottenuto relativo alla valutazione dei titoli.

Art. 8.

Le candidate vincitrici del concorso saranno immesse nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche con la qualifica di ostetrica aggiunta (ex coefficiente 202) e l'anzianità maturata nel ruolo cui l'aspirante attualmente appartiene con la qualifica non inferiore a quella corrispondente all'ex coefficiente 202, sarà utile per due terzi ai fini della progressione di carriera e per non più di quattro anni complessivi.

Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianità conseguita nel coefficiente stesso utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1966
Registro n. 37, *foglio n.* 355

(4302)

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 20 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1964, registro n. 81, foglio n. 398, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia.

Veduto il decreto ministeriale 9 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1966, registro n. 6, foglio n. 280, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Veduta la lettera, in data 28 gennaio 1966, con la quale il dott. Intonti Attilio, vice provveditore presso il Provveditorato agli studi di Bari, ha comunicato di non potere, per ragioni di famiglia, accettare la nomina a membro della Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Decreta:

In sostituzione del dott. Intonti Attilio, dimissionario, è chiamata a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, la dott.ssa Grappone Maddalena nata Sozio, vice provveditore presso il Provveditorato agli studi di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Registro n. 33, *foglio n.* 256

(4147)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Sede e diario delle prove di esame del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 653 del 4 febbraio 1966 con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1273 del 15 marzo 1965;

Considerato doversi provvedere ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 a fissare la data di inizio delle prove di esame e la sede per il loro svolgimento;

Decreta:

Le prove di esame del concorso in epigrafe avranno luogo presso l'Ospedale di Circolo di Lecco con inizio il giorno 25 giugno 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Como, addì 18 maggio 1966

Il medico provinciale: LUPI

(4444)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7507 del 31 dicembre 1964, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1964 e, precisamente, per i comuni di Taranto 6ª condotta zona *E* - Statte frazione di Taranto, Sava, Lizzano, Pulsano;

Visto il provvedimento n. 7227 del 17 dicembre 1965, con il quale, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 1040 del 30 giugno 1965, è stata revocata dal bando di concorso sopraindicato la parte riguardante il conferimento della sesta condotta medica Zona *E* del comune di Taranto, fermo restando il contenuto del citato bando per quanto riguarda le altre condotte mediche di Statte frazione di Taranto, Sava, Lizzano e Pulsano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa specificato:

1. Spinelli Giuseppe . . punti 66,595 su 120
2. Pagano Giuseppe . . . . » 59.690 »
3. Lonoce Francesco . . . » 57.530 »
4. Tripaldi Antonio . . . . » 55,150 »
5. Mastromarino Giuseppe . . . » 55,080 »
6. De Bellis Mario . . . . » 52,000 »
7. Magnante Vito . . . . . . » 49,464 »
8. Volpicella Nicola . . . . » 47,975 »
9. Caforio Francesco . . . . » 47,520 »
10. Airò Romano . . » 44,436 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 3 maggio 1966

Il medico provinciale: CLERICÒ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2643 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964 e precisamente per Statte frazione di Taranto, Sava, Lizzano e Pulsano;
Visto l'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande:

1) Spinelli Giuseppe, Statte frazione di Taranto;
2) Pagano Giuseppe, Lizzano, condotta unica;
3) Lonoce Francesco, Sava, condotta unica;
4) De Bellis Mario, Pulsano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 3 maggio 1966

Il medico provinciale: CLERICÒ

(4213)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1964, di cui al decreto n. 1553 del 1° aprile 1965;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso;
Vista la designazione da parte del Ministero della sanità in merito al nominativo del funzionario che dovrà presiedere la Commissione e del nominativo del funzionario medico che dovrà far parte quale componente;
Vista la designazione da parte dell'Ordine dei medici in merito alla terna dei docenti universitari;
Vista la designazione da parte dei Comuni interessati in merito alla terna delle ostetriche condotte;
Vista la designazione da parte della prefettura di Messina in merito al componente e in merito al segretario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa è composta:

Presidente:
Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina.

Componenti:
Micali prof. dott. Guido, primario ostetrico dell'Ospedale R. Margherita di Messina;
Altadonna dott.ssa Elena, medico provinciale di 1ª classe;
Finocchio prof. dott. Domenico, primario ostetrico dello Ospedale S. Angelo dei Rossi di Messina;
Bottari dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe designato dalla Prefettura;
Radici Rosaria, designata dai Comuni.

Segretario:
Pisani dott. Pietro, consigliere di 1ª classe designato dalla Prefettura.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Ufficio del medico provinciale di Messina non prima di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 12 aprile 1966

(4097) *Il medico provinciale*: BROCCIO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 728 del 7 aprile 1964, prorogato con decreto n. 1470 del 23 ottobre 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Enna al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 720 del 27 aprile 1965, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Ritenute regolari e legittime le operazioni espletate dalla suddetta Commissione;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario condotto consorziale vacante in provincia di Enna al 30 novembre 1963:

1. Campagna Antonino . . . . . punti 64,20
2. Ferrari Giovan Francesco . . . . » 49,00
3. Cavallaro Giuseppe . . . . . . » 44,33

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Enna, della Prefettura e dei comuni di Agira e Gagliano Castelferrato.

Enna, addì 2 maggio 1966

Il veterinario provinciale: VIVONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1077 del 2 maggio 1966, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale dei comuni di Agira e Gagliano Castelferrato vacante al 30 novembre 1963;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Campagna Antonino, primo classificato nella graduatoria generale, è dichiarato vincitore del concorso per la condotta consorziale di Agira e Gagliano Castelferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura di Enna e dei comuni di Agira e Gagliano Castelferrato.

Enna, addì 2 maggio 1966

Il veterinario provinciale: VIVONA

(4149)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 22 aprile 1966, n. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, concernente il credito agrario di esercizio e norme integrative alla legge stessa.

(*Pubblicata nella* « Gazzetta Ufficiale » *della Regione siciliana n. 20 del 23 aprile 1966*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, deve intendersi nel senso che sono posti esclusivamente a carico della quota regionale del Fondo la differenza tra la misura degli interessi dovuta dai debitori ai sensi dell'art. 5 della legge stessa e quella spettante agli istituti ed enti creditori nonchè il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di cui all'art. 3 della legge medesima.

Art. 2.

Gravano altresì sulla quota regionale del Fondo:

a) la garanzia sussidiaria e le eventuali perdite subite dagli istituti ed enti partecipanti al Fondo relativamente ai prestiti di cui all'art. 3 della legge medesima;

b) la copertura delle spese di gestione da imputarsi sulla base di un'aliquota a titolo di provvigione per istituti ed enti partecipanti al Fondo, non superiore allo 0,50 % annuale del residuo capitale a scadere di ciascun prestito rateizzato relativo alla sola quota di partecipazione della Regione;

c) le spese di funzionamento del Comitato di cui all'art. 9 della legge stessa, nonchè tutte quelle altre necessarie per la gestione del Fondo per il credito agrario di esercizio.

Art. 3.

In favore delle casse rurali agrarie e degli enti ausiliari di credito agrario autorizzati a norma dell'art. 33 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, ad esercitare la speciale forma di credito agrario di esercizio, riscontando il proprio portafoglio agrario presso istituti di credito, è consentita la maggiorazione dell'1 % della misura dei tassi di interesse da praticare per i prestiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, ed il relativo onere sarà posto ad esclusivo carico della quota regionale del Fondo.

Art. 4.

Per la contrazione del prestito di lire 20 miliardi previsto dall'art. 14 della legge 22 febbraio 1963, n. 14, non si applica il disposto dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1961, n. 5.

Detto prestito può essere contratto con entrambi gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 aprile 1966

CONIGLIO

FASINO

(4182)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.